

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1040 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2021

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/128 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di pesticidi negli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, prescrizioni specifiche sui pesticidi (antiparassitari) e sui loro residui negli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2016/128 definisce i residui di pesticidi utilizzando la terminologia del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) L'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ fornisce tuttavia una definizione più precisa dei residui di antiparassitari.
- (4) Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, è necessario allineare la definizione di «residuo» di cui al regolamento delegato (UE) 2016/128 alla definizione indicata all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (5) Tenendo conto del fatto che le definizioni dei residui per le sostanze attive dovrebbero applicarsi come definite nel regolamento (CE) n. 396/2005, in vista di future modifiche di tale regolamento è opportuno inserire negli elenchi di cui agli allegati II e III del regolamento delegato (UE) 2016/128 soltanto i composti originari delle sostanze attive.

⁽¹⁾ GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/128,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/128 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente articolo, per «residui» si intendono i residui di antiparassitari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005.»

Articolo 2

Gli allegati II e III del regolamento delegato (UE) 2016/128 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

—

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento delegato (UE) 2016/128 sono così modificati:

1) L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

SOSTANZE ATTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3

| Denominazione chimica del composto originario della sostanza ¹ | Livello massimo di residui (mg/kg) |
|---|------------------------------------|
| Cadusafos | 0,006 |
| Demeton-S-metil demeton-S-metil-solfone ossidemeton-metile | 0,006 |
| Etoprofos | 0,008 |
| Fipronil | 0,004 |
| Propineb | 0,006.» |

2) L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

SOSTANZE ATTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4

| Denominazione chimica del composto originario della sostanza ⁽¹⁾ |
|---|
| Aldrin |
| Dieldrin |
| Disulfoton |
| Endrin |
| Fensulfothion |
| Fentin |
| Alossifop |
| Eptacloro |
| Esaclorobenzene |
| Nitrofen |
| Ometoato |
| Terbufos» |

(¹) Si applica la definizione del residuo più aggiornata come figura nei pertinenti allegati II, III, IV o V del regolamento (CE) n. 396/2005 (la definizione del residuo è indicata tra parentesi dopo il composto originario della sostanza)..